

STATUTO

**MONDO NUOVO CONSORZIO
DI COOPERATIVE SOCIALI
SOCIETA'
COOPERATIVASOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA CADUTI SUL
LAVORO 71

Numero REA: CE - 267396

Codice fiscale: 03723870618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2019 - Statuto completo	2
--	---



Vincenzo di Caprio
Notaio

Allegato " B " a Raccolta n. 44.884 =

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO

ARTICOLO 1

Denominazione

**"MONDO NUOVO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**

ARTICOLO 2

Sede

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Caserta (CE) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il Consorzio di Cooperative Sociali (in seguito indicato brevemente come "Consorzio"), costituito ai sensi dell'art. 8 della Legge 08/11/1991 n.381 e dell'art.27 del D.Lg c.p.s. 14/12/1947 n.1577 e successive modificazione ed integrazioni, sotto la denominazione sociale: "MONDO NUOVO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" è retto dal presente statuto.

Il Consorzio, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

Durata

La società è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

Scopo sociale

Le finalità mutualistiche del Consorzio si intendono rivolte all'interesse dei soci, secondo le direttive che saranno impartite dal Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non soci.

ARTICOLO 5

Oggetto

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, il Consorzio, costituito anche ai sensi dell'art.8 della Legge 381/91, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

a) stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono di condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

b) realizzare, anche inserendo al lavoro, ex art.4 Legge 381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

c) gestire attività di formazione e di addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Campania e del Fondo Sociale Europeo, stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

d) favorire lo sviluppo e la produttività sociale delle attività delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, convenzioni, prodotto e servizi;

e) attuare, sia direttamente sia tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;

f) coordinare il rapporto con gli enti pubblici;

g) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano le cooperative di solidarietà sociale;

h) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di Nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;

i) assumere interessenze e partecipazioni, nei limiti consentiti dalla legge, in cooperative, consorzi ed altre società;

j) il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali e/o consorzi di cooperative sociali, aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Tale attività verrà svolta secondo principi di mutualità pre-

valente così come definiti dall'art. 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

Il Consorzio, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali ;
- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;
- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

Tra i servizi sociali a domanda collettiva si precisa che sono compresi i servizi di assistenza domiciliare e gestione case protette, centri diurni e/o notturni per anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici; problematiche inerenti l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia; dipendenti dalle droghe, tabagismo ed alcolismo. Esso si propone di realizzare attività di ricerca e di inter-

vento in ambiti istituzionali e territoriali con riferimento

alla soddisfazione dei bisogni di assistenza materiale e transmateriale degli assistiti degli Enti locali e pubblici privati: dal sostegno domestico al servizio socio-sanitario, dalla terapia psico-sociale all'intervento riabilitativo, dal soccorso telematico alla ricreazione in tutte le sue forme, oltretutto ogni altra forma di valorizzazione per il recupero delle risorse umane dei soggetti emarginati e svantaggiati.

Il Consorzio per il raggiungimento dei suoi scopi è impegnato a:

a) Diffondere l'idea di prestazione dei servizi sociali come soluzione anche terapeutica di alto significato umano e sociale, sviluppando allo scopo ogni specifica iniziativa di promozione e di studio, mantenendo rapporti volti allo scambio di informazioni con organismi interessati al settore sia a livello Regionale e Nazionale che Europei ed Internazionale. In particolare tale scopo verrà perseguito promuovendo attività di studio, ricerche quantitative e qualitative, indagini di interesse socio-psico-pedagogico e sanitario, con speciale riferimento alle problematiche della Regione Campania e del Mezzogiorno.

Sull'orizzonte problematico dei servizi sociali si punterà a garantire una consulenza permanente, attraverso l'istituzione di un Osservatorio - Banca Dati - agli organismi istituzionalmente competenti nella progettazione, programmazione ed erogazione di servizi sociali e sanitari.

b) Promuovere la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento, nonché l'orientamento professionale degli operatori sociali impegnati nelle scuole, ospedali, asili nido, consultori, istituti di rieducazione di pena, centri per la lotta alle tossicodipendenze, comunità alloggio per gli anziani, ecc.

c) Promuovere la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento, nonché l'orientamento professionale degli operatori sanitari impegnati nelle strutture sanitarie istituzionali.

d) Formulare progetti operativi, d'intesa con le istituzioni territorialmente competenti, per l'erogazione di servizi sociali socio-sanitari a domicilio, fornendo l'assistenza per la copertura tecnico-operativa integrale dei citati servizi.

e) Formulare progetti operativi, d'intesa con le istituzioni territorialmente competenti, per la fornitura di pacchetti di servizi integrati per la gestione di centri diurni, comunità alloggio, residenza ricovero e simili, garantendo l'assistenza per la copertura tecnico-operativa dei citati servizi.

f) Servizi di aiuto personale, di affidamento familiare presso persone e nuclei familiari; Offrire cure e riabilitazione a persone affette da malattie mentali, di Aids ed ai malati terminali, e di soggetti con difficoltà psico-motorie e/o sensoriali, anche in caso di degenza presso case di cura, di riposo, di residenza e nei luoghi di villeggiatura; Eseguire servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso

quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza, e di assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati; Organizzare comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento e strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria; istituire e gestire centri di riabilitazione e centri socio-educativi; Istituire e gestire laboratori artigianali; Organizzare e gestire soggiorni terapeutici, riabilitativi, ricreativi, climatici in Italia e all'estero; stipulare convenzioni con Province, Comuni, Regioni, Ministeri e tutti gli altri enti pubblici (A.S.L., Comunità Montane, Comunità Europee, Paesi Esteri) e tutti gli enti privati; Promuovere e gestire attività ricreative e sportive a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo.

g) Promuovere iniziative culturali e di studio attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, tavole rotonde, dibattiti, informazioni al pubblico e agli studiosi sulle attività del Consorzio con divulgazione, anche a mezzo stampa, dei risultati delle iniziative di cui ai punti precedenti.

h) Gestire direttamente che congiuntamente o tramite le cooperative socie, i lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici e ortofrutticoli in genere.

i) Pulizia di strutture pubbliche e private, con fornitura di prodotti ed accessori relativi, disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, diserbi chimici e risanamento ambientale.

j) Gestione di attività commerciali, turistiche ed artigianali.

k) Gestione parcheggi.

l) Gestione e manutenzione spiagge.

m) Gestione aree protette e oasi ecologiche e laghi.

n) Recapito utenze varie per conto terzi.

o) Gestione servizi Riscossione e Affissioni manifesti; Gestione di servizi cimiteriali.

p) Gestione mensa pubbliche e private.

q) Gestione, manutenzione, e sorveglianza aree storiche, architettoniche, e archeologiche, musei.

r) Attività di emergenza e di protezione della flora, della fauna avicola, terricola e montana e della protezione civile.

s) Promuovere iniziative di pubblicazione periodica, tematica e monografica, di informazione e divulgazione tecnico-scientifica e professionale.

t) Promuovere tutte le iniziative che possono contribuire a migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci e a migliorare la professionalità e l'immagine del loro lavoro.

u) Ogni altra attività attinente, specie per quanto riguarda il credito e connesse contribuzioni al Consorzio ed alle Cooperative Sociali associate.

ARTICOLO 6

Requisiti mutualistici

Il Consorzio deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato ex art.111 septies R.D. n.318/42.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

ARTICOLO 7

Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 8

Capitale sociale

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di Euro 1.000,00 (Euro mille e zero centesimi) ciascuna.

Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso del Consiglio di Amministrazione, previa verifica dei requisiti di ammissione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

ARTICOLO 9

Il patrimonio della società.

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale, dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie), dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma dell'art.10 del presente statuto;
- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio

1992, n.59;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve di cui ai punti sub b), c) e d) non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 10

Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse solo le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

- 1) le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 art. 1 lettera a) e lettera b);
- 2) le cooperative;
- 3) le Associazioni e gli Enti Non Profit;
- 4) le Società miste e/o gli Enti pubblici, le società a responsabilità limitata e per azioni.

Ai sensi della L.381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi.

Non possono essere soci le cooperative o enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

ARTICOLO 11

Ammissione dei soci

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, all'Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere,

- a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione;
- b) numero dei soci;
- c) numero delle quote che intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del consorzio ed i regolamenti interni;

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante, i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;

3) bilancio dell'ultimo esercizio;

4) certificato della C.C.I.A.A. con vigenza;

5) certificato di iscrizione all'Albo delle cooperative;

6) ogni altro documento che il Consiglio di amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli associati, dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione delle stessa.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 12

Soci finanziatori

Nel caso in cui vengano costituiti dal Consorzio fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, lo stesso può emettere quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 13

Doveri dei soci

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:

a) al versamento della quota annuale così come stabilita dall'assemblea;

b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

ARTICOLO 14

Trasferibilità della quota

Le quote sociali non sono trasferibili con effetto verso il Consorzio.

ARTICOLO 15

Perdita della qualità di socio

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto me-

dianete lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 16

Recesso

Ogni socio potrà esercitare, ai sensi dell'art.2437 C.C., il diritto di recesso con preavviso di 180 giorni da esercitarsi ai sensi dell'art.19 del presente statuto.

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.

Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento delle scopi sociali.

Non è previsto recesso parziale del socio.

ARTICOLO 17

Decadenza del socio

La decadenza del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti di ammissione al Consorzio e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali.

ARTICOLO 18

Esclusione dei soci

Può essere escluso dal Consorzio, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disci-

plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria.

Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art. 38.

ARTICOLO 19

Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

ARTICOLO 20

Liquidazione della quota di capitale sociale

Il Socio receduto o escluso o decaduto ha diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in

più rate entro il termine massimo di anni cinque.

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 21

Gli organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Collegio sindacale;
- il Revisore contabile;
- il Comitato esecutivo.

ARTICOLO 22
Assemblea dei soci

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.

I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci, che non hanno cariche sociali, mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo un socio.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

- a)** Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;
- b)** Lettera consegnata a mano ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere firmata in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- c)** Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal legale rappresentante e, in caso di suo impedimento il Presidente è eletto dall'Assemblea.

ARTICOLO 23
L'Assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio;

- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero ed il compenso;

- nomina, quando previsto dalla legge, il revisore contabile fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico.

- nomina, quando previsto dalla legge, i sindaci e il Presidente del collegio sindacale, ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;

- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;

- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;

- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

- approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, del Consorzio.

L'assemblea può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presi-

dente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 24

Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea dei soci è regolamentata dalle disposizioni del codice civile.

ARTICOLO 25

Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo può essere costituito anche da non soci o persone che non siano rappresentanti delle Società consorziale.

ARTICOLO 26

Consiglio di Amministrazione: composizione

Il Consorzio può essere amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di cinque componenti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Il Presidente può anche un terzo non socio.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili e sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

ARTICOLO 27

Consiglio di Amministrazione. I poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:

- nomina i membri del Comitato Esecutivo;
- nomina il Direttore generale fissandone i compensi.

ARTICOLO 28

Consiglio di Amministrazione. Delega dei poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri;
- al Direttore generale.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 29

Consiglio di Amministrazione. Adunanze

Il Consiglio è convocato dal Presidente, e/o in assenza dal Vice Presidente, e/o dal Direttore Generale, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera e/o fax almeno tre giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefono, o posta elettronica, sempreché i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 30

Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni

Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 31

Il Presidente. Rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza sociale, di fronte a terzi e in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Direttore Generale, nei limiti della delega conferita. Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri per l'ordinario e straordinario svolgimento dell'attività sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

ARTICOLO 32

Il Direttore Generale

Qualora sia stato nominato un Direttore Generale, a questi possono essere attribuiti tutti i poteri per l'ordinario e straordinario svolgimento dell'attività sociale. Il Direttore generale dovrà relazionare sulla sua attività al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, ed in via esemplificativa, potranno essere delegati i seguenti poteri:

- aderire agli incanti, licitazioni e trattative private appalti concorsi con Enti pubblici e privati, stipulando i relativi contratti;
- negoziare, girare ed esigere vaglia cambiari, assegni, buoni e mandati, fidi di credito e qualunque effetto di commercio, firmare le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute al Consorzio a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici, firmare e quietanzare ricevute liberatorie, transigere e concedere abbuoni e sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque Banca e Istituto di credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati;
- fare ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico e privato, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate dalle Poste e Ferrovie Statali, da qualunque pubblico e privato ufficio di spedizioni;
- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere sequestri e pignoramenti anche presso terzi e i medesimi;
- revocare, intervenire nei giudizi fallimentari e concorsuali, fare qualunque pratica in via amministrativa anche presso

le Autorità Governative Regionali, Provinciali e Comunali, redigere, firmare e presentare ricorso e riserve contro gli accertamenti di tasse, imposte e tributi davanti a qualsiasi Autorità o commissione di prima ed ulteriore istanza;

- nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso Direttore Generale;
- compiere tutti quelle operazioni ed atti chiesti dalle Banche od Istituti di credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, fidi bancari, costituire in pegno o cedere crediti che il Consorzio vanti presso i Comuni ed altri enti pubblici e privati, richiedere a terzi garanzie fidejussorie nell'interesse del Consorzio assumendo nei confronti dei fideiussori tutte le obbligazioni conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria gestione del Consorzio, fatto salvo il disposto dell'art. 2381 c.c..

ARTICOLO 33

Collegio Sindacale

Ricorrendone i presupposti di legge previsti dall'art. 2543 c.c. o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il controllo della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria, la quale ne determina il compenso in misura non inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia.

I poteri del collegio sindacale sono quelli individuati dal Codice Civile.

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora il Consorzio non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 34

Il controllo contabile

Nel caso in cui il Consorzio non sia tenuto alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile può essere svolto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giu-

stizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il parere del collegio sindacale se esiste, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore contabile:

a) Verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

b) Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.

c) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.

Al revisore contabile si applicano le disposizioni degli artt. 2409-bis e s. c.c..

TITOLO V

ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

ARTICOLO 35

Il bilancio di esercizio

L'esercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-

zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili

tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 35 BIS

Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36

Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

TITOLO VII

FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37

Clausola di conciliazione

A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e Consorzio, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo al Consorzio, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

ARTICOLO 38

Disposizioni Generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano il Consorzio in oggetto.

Per quanto ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Al Consorzio, per quanto non previsto dal Titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. Qualora il Consorzio dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 secondo comma del codice civile, o sue successive modifiche, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata, entro 60 gg. dall'approvazione del bilancio che attesti il superamento dei limiti di legge, per adeguare il sistema di governance alla normativa prevista per le società per azioni.

Firmati:

PONTILLO Maurizio

Vincenzo di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

21 di 21